

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 21/11/2012

All'indirizzo <http://xn--leggedistabilit2013-kub.diritto.it/docs/34289-la-protezione-dei-testimoni-nel-nuovo-processo-penale-elvetico>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

La protezione dei testimoni nel nuovo processo penale elvetico

LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI NEL NUOVO PROCESSO PENALE ELVETICO

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

a.baiguera@alice.it
and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. Avamprogetto definitivo della Legge per la protezione dei testimoni vittime di minacce (in vigore dallo 01/01/2013).

Dal 1° Gennaio 2013, entrerà in vigore la nuova Legge per la protezione dei testimoni vittime di minacce. Essa è stata definitivamente approvata dal Consiglio Federale in data 07/11/2012. Tutti i Cantoni hanno espresso parere favorevole alla stesura definitiva dell' Avamprogetto della LPTes. Si tratta di un Testo normativo assai importante, specialmente nel caso di giovani o giovanissime donne Parti Lese in Procedimenti per tratta di esseri umani a fini prostitutivi. Sino ad ora, la Svizzera non aveva sufficientemente adempiuto alla predisposizione di programmi di protezione a beneficio degli stranieri o dei cittadini svizzeri vittime di cosche criminali organizzate oriunde dell' Est europeo ed operanti sul territorio della Confederazione. Anche il Consiglio d' Europa sollecitava da molti anni una LPTes, debitamente correlata con altri atti legislativi idonei ed opportuni.

Dal punto di vista dei Principi generali (Artt. dall' 1 al 5 LPTes), la nuova Normativa svizzera per la protezione dei testimoni è tautologicamente simile alle Legislazioni presenti in molti altri Ordinamenti occidentali. Ovverosia, la LPTes si applica alle persone che *<< a causa della loro collaborazione o della loro disponibilità a collaborare in un procedimento penale federale o cantonale sono o possono essere esposte a una grave minaccia per la vita e l' integrità fisica, oppure ad un altro grave pregiudizio >>* (Art. 2 comma 1 lett. a LPTes). Inoltre, nell' Art. 3 LPTes il programma di protezione dei testimoni, sotto il profilo definitorio e finalistico, mira a *<< ... proteggere [la parte in causa] da tutte le conseguenze pericolose, comprese le intimidazioni, derivanti dalla sua collaborazione >>*. Più dettagliatamente, gli strumenti di garanzia posti in essere sono la sistemazione in un luogo sicuro, il cambiamento del lavoro e, in alcuni casi, l' assegnazione provvisoria di un' altra identità anagrafica.

La LPTes, nella *ratio* degli Artt. 6, 7 e 23, offre ai collaboratori di giustizia una protezione ampia e, per conseguenza, molto costosa. Infatti, gli Artt. 6 e 7 comma 3 LPTes prevedono piani di protezione non soltanto nel corso del Procedimento Penale, ma anche in fase istruttoria (comma 3 Art. 7 LPTes) e persino dopo la formazione del giudicato (lett. e comma 1 Art. 23 LPTes). Tali tutele processuali nonché extra-processuali sono adottate dall' *<< Autorità responsabile del Procedimento >>*, ovvero, in concreto, dal Ministero Pubblico. Dopo la conclusione del Processo, i provvedimenti protettivi a beneficio del teste e della relativa famiglia vengono emessi dal Ministero Pubblico della Confederazione o dal Tribunale Penale Federale oppure da altre Sezioni del Tribunale Federale. Senz' altro, gli Artt. 6, 7 e 23 LPTes recano una completezza ed un' onnicomprensività teorica totale e sono conformi al garantismo delle Procedure Penali europee. Tuttavia, è lecito domandarsi se, negli anni futuri, i Cantoni e la Confederazione saranno in grado di mantenere le ingenti spese connesse ai piani di protezione. In effetti, il Consiglio Federale, unitamente al Servizio di Protezione, sono chiamati a valutare nei fatti (Artt. 6 e 7 LPTes) la disponibilità sostanziale del teste a collaborare, l' interesse pubblico al perseguimento penale, l' importanza oggettiva della testimonianza, il grado della minaccia in corso o putativamente temuta, le condizioni personali del testimone esaminando e gli eventuali pericoli per la sicurezza pubblica della collettività o per altri soggetti coinvolti nella procedura. Come si può notare, la richiesta di

protezione non dev' essere fondata su presupposti generici ed eccessivamente indeterminati. Ovvero, sussiste il costante rischio di una strumentalizzazione a-tecnica ed oziosa della LPTes. Anche la disciplina del segreto relativo alla tutela pre-dibattimentale del teste da escutere (comma 2 Art. 24 LPTes) potrebbe impedire al Magistrato giudicante di valutare appieno l' attendibilità concreta delle dichiarazioni testimoniali. Non sempre, infatti, la minaccia è autenticamente e realmente grave (Art. 7 comma 1 lett. a LPTes). Il timore di protezioni pretestuose ed infondate ha indotto il Legislatore, nell' Art. 11 LPTes, a consentire la cessazione delle tutele quando la minaccia alla parte processuale sia cessata, oppure quando l' individuo protetto violi gli obblighi concordati e, quindi, manifesti l' intenzione empirica di abusare del proprio ruolo (lett. a e b comma 1 Art. 11 LPTes). Il termine del programma può sopraggiungere anche se la persona da proteggere << *lo richiede espressamente* >> (comma 3 Art. 11 LPTes). Ex Art. 11 LPTes, la Direzione della Polizia Federale è l' organo competente per decidere l' interruzione delle misure di tutela. La decisione della Fed.Pol., in rari casi, può essere impugnata dal Ministero Pubblico, ma, nella maggior parte delle fattispecie, l' annullamento del programma si fonda sulla constatazione di un pericolo lieve strumentalmente e smisuratamente ampliato dal testimone o dai propri congiunti. In un certo senso, l' Art. 11 LPTes privilegia il risparmio delle risorse pubbliche, poiché, a livello pratico, non sono pochi gli episodi di domande di protezione ipertrofiche e qualitativamente eccessive. La Polizia Federale, sin dai Lavori Preparatori della LPTes, è tenuta ad osservare e valutare, giorno dopo giorno, la reale importanza e la serietà del testimone richiedente garanzie per se stesso e per i propri familiari.

Ai sensi dell' Art. 25 LPTes, il Servizio di protezione dei testimoni possiede e gestisce l' archivio informatico ZEUSS, contenente tutte le informazioni relative ai soggetti beneficiari di un piano protezione. Più specificamente, l' Art. 26 LPTes impone, nella banca-dati ZEUSS, la raccolta di notizie relative alle relazioni familiari del testimone, alla sua situazione finanziaria, alla sua salute e ai suoi precedenti penali. Inoltre (comma 2 Art. 26 LPTes), l' archivio in questione contiene dettagli sul presunto autore della minaccia e sul suo ambiente. La Legge Federale del 19/06/1996 sulla protezione dei dati consente l' accesso a ZEUSS soltanto al Servizio di protezione dei testimoni ed alla Polizia Federale. Tali due Organi della Confederazione sono responsabili di qualsiasi operazione relativa ai dati (raccolta, conservazione, utilizzazione, modifica, comunicazione, archiviazione e distruzione). In rari casi (Art. 17 comma 1 LPTes), ZEUSS concede l' accesso alle notizie alle Autorità Fiscali, alle Casse di Compensazione e, come prevedibile, all' Amministrazione militare elvetica, pur se, a livello di principio, le informazioni attinenti ai testimoni protetti sono tassativamente riservate. I dati meno importanti sono distrutti dopo 5 anni dalla loro raccolta, mentre quelli più rilevanti sono mantenuti in archivio per 10 anni, anche, se necessario, dopo il termine del programma di tutela. Inoltre, gli Artt. 22 e 23 dell' Avamprogetto definitivo della LPTes conferiscono alla Polizia Federale la potestà immediata di accedere, senza istanze formali, agli archivi computerizzati di tutte le Autorità svizzere di Pubblica Sicurezza, tanto di rango cantonale quanto di rango federale. In special modo, la Fed.Pol. può estrarre informazioni

1. dall' sistema PES (presentazione elettronica della situazione)
2. dal sistema SIMIC (Servizio centrale di informazioni sulla migrazione)
3. dalle banche-dati per la protezione nazionale JANUS ed IPAS
4. dal Registro Nazionale di Polizia, contenente un casellario giudiziale completo in grado di visualizzare gli eventuali precedenti nonché i carichi pendenti relativi al testimone da proteggere

Per motivi di sicurezza e per impedire l' eventuale turbamento dell' ordine pubblico, il testimone, qualora acconsenta, può essere collocato in un Paese straniero ed eventualmente assumere un' identità fittizia (Art. 28 LPTes). Parallelamente, la Svizzera è tenuta ad accogliere e proteggere parti processuali inviate da uno Stato richiedente collaborazione giudiziaria. A tal proposito, si applica il principio internazionalistico della reciprocità e dell' equipollenza di trattamento. Salvo diversi accordi tra l' Autorità Giudiziaria elvetica e quella straniera, il sostentamento del testimone estero ospitato ex Art. 28 LPTes rimane a carico della Nazione

richiedente assistenza. Viceversa, ogni spesa di matrice securitaria è assolta dal Servizio (federale) svizzero per la tutela dei testi oggetto di minacce (Art. 29 comma 1 lett. b LPTes).

La tematica dei costi costituisce la Sezione maggiormente contestata della LPTes. L' Art. 34 dell' Avamprogetto in esame si limita a statuire che le spese per la protezione dei testimoni sono a carico della Confederazione. Qualora, però, la tutela sia richiesta da un' Autorità Giudiziaria di rango cantonale, la gestione del programma dev' essere sostenuta dalle Istituzioni locali anziché federali. In ogni caso, il comma 2 Art. 34 LPTes predispone una spartizione equa delle uscite patrimoniali tra la Confederazione ed i Cantoni. Il Consiglio Federale definirà i dettagli (comma 3 Art. 34 LPTes). In totale, la LPTes, a decorrere dallo 01/01/2013, dovrebbe cagionare una spesa annua complessiva pari a circa 1.785.000 Franchi, la maggior parte dei quali spesi per esigenze materiali e alimentari dei testi, affitti di immobili, oggetti personali indispensabili, documenti fittizi, nuove identità temporanee e protezione delle persone e degli alloggi. Molto contestato è il finanziamento del sostegno psicologico ai testimoni ed alle relative famiglie in caso di eventi traumatici connessi al Procedimento Penale in corso. Un secondo aspetto problematico consta nel pagamento degli onorari degli Avvocati. Si discute tutt' oggi se le parcelle debbano essere corrisposte interamente dalla Pubblica Amministrazione, oppure se sia bastevole un indennizzo statale parziale. Senza dubbio, sarebbe ipocrita negare il costante pericolo di strumentalizzazioni e distorsioni dolose del ruolo di << *testimone sotto copertura* >>. La Polizia Federale dovrà vigilare con la massima attenzione ed esaminare ogni singolo caso con rispetto, comprensione, ma anche con altrettanta fermezza al fine di impedire abusi e situazioni antinormative.

2. Avamprogetto dell' Ordinanza per la protezione dei testimoni (OPTes)

Dopo l' entrata in vigore della LPTes (01/01/2013), si renderà senz' altro necessaria anche un' Ordinanza attuativa. Nel settembre del 2012, l' Avamprogetto semi-definitivo dell' OPTes è stato esaminato, prima della redazione della stesura definitiva, da tutti i Cantoni, dalla Polizia Federale e da 11 Enti esponenti recanti interessi legittimi in materia.

Una prima critica *de jure condendo* afferisce ai requisiti soggettivi del testimone da proteggere. A parere del Consiglio di Stato del Canton Svitto, è grave, nei primi Articoli dell' Avamprogetto dell' OPTes, non aver previsto la richiesta di un libero consenso scritto e firmato della parte processuale tutelanda. Tale assenza di una dichiarazione esplicita de-responsabilizza il teste, il quale non reca soltanto dei diritti soggettivi, ma anche dei corrispettivi doveri di lealtà, di sincerità nonché di collaborazione con l' Autorità Giudiziaria procedente. Anche dal punto di vista pecuniario, il Canton Berna, la Conferenza per la parità uomo-donna ed il Servizio per le donne migranti non negano la natura garantistico-accusatoria dell' OPTes. Ciononostante, rimane profondamente scorretto, a livello deontologico, non coinvolgere attivamente il soggetto sotto copertura nella gestione dei costi relativi alla propria protezione. Ovvero, è indispensabile avvertire ed ammonire preventivamente il testimone per indurlo a non cagionare spese superflue ed eccessive. In terzo luogo, il Consiglio di Stato del Canton Soletta non dubita circa la necessità di consapevolizzare e di coinvolgere fattivamente il tutelato, ma è normativamente ipertrofico ed anti-democratico richiedere alla parte in causa di essere incensurata ed esente da esecuzioni forzate e Fallimenti. Infatti, nella maggior parte dei casi, il teste da proteggere sarà quasi sempre pregiudicato e fors' anche executato, in tanto in quanto coinvolto, suo malgrado, in torbidi scenari di criminalità organizzata, prostituzione, contrabbando, narcotraffico e persino riduzione in schiavitù. L' aspetto prevalente dei piani di copertura dei testimoni deve rimanere il contrasto all' ingiusta minaccia patita e non l' eventuale volizione dolosa pregressa al Procedimento Penale radicato. Infine, il Consiglio di Stato del Canton Soletta reputa che il Ministero Pubblico non debba detenere egli solo la facoltà di richiedere protezione per i collaboratori di giustizia oggetto di intimidazioni. Sarebbe più opportuno legittimare anche il teste medesimo e soprattutto le organizzazioni non governative che accolgono in Svizzera gli asilanti fuggiti da situazioni di malavita e di degrado. Del resto, i Consigli di Stato dei Cantoni di Berna, Turgovia, Svitto e Argovia esortano il Legislatore Federale a non obliare mai che il beneficiario dell' OPTes, benché spesso correo, è tuttavia la parte processuale

più debole e maggiormente esposta a ritorsioni e vendette in danno della propria persona o dei propri familiari.

La banca-dati ZEUSS, a parere del Consiglio di Stato del Canton Basilea Campagna, non è adeguatamente e dettagliatamente organizzata. Similmente, il Consiglio di Stato del Canton Soletta giudica ZEUSS eccessivamente aperto a consultazioni esterne, che potrebbero, in concreto, minacciare la privacy del collaboratore di giustizia e dei propri congiunti. Pure il Consiglio di Stato del Canton Svitto gradirebbe, nell' OPTes, maggiore riservatezza in materia di dati personali del testimone. Le testé esposte doglianze sono condivise dal Consiglio di Stato del Canton Berna, per il quale necessita una riduzione drastica e severa del numero di Autorità Pubbliche detentrici del diritto potestativo di accedere a ZEUSS. In effetti, gli Avamprogetti della LPTes e dell' OPTes non esplicano in maniera precisa e circostanziata quando, come e dove sia possibile o, viceversa, vietato comunicare le identità fittizie dei testimoni protetti alle Autorità penali svizzeri ed alle Istituzioni contemplate nella Legge elvetica di Aiuto alle Vittime di reato (v. sul tema gli emendamenti all' OPTes proposti dai Consigli di Stato dei Cantoni Glarona e Grigioni). Del resto, anche i termini cronologici per la conservazione o, all' opposto, la cancellazione dei contenuti di ZEUSS risultano giuridificati in modo troppo generico, allorquando, nell' OPTes, necessita un elenco catalogico tassativo delle informazioni comunicabili, di quelle non comunicabili e di quelle parzialmente o eccezionalmente comunicabili all' esterno.

I costi dei programmi di tutela extra-processuale dei testi sono tutt' oggi al centro di infinite diatribe. I Consigli di Stato del Canton Berna e del Canton Zurigo propongono che l' OPTes imponga alla Polizia Federale la redazione di un preventivo dettagliato relativo alle spese di ciascuna protezione. Tale conteggio, puntuale e minuzioso, sarà utile per evitare successive improvvisazioni ed imprecisioni contabili. Senza dubbio, tutte le Autorità consultate concordano nel constatare che le uscite provocate in futuro dall' OPTes non vanno affatto sottostimate o ridicolizzate. L' Avamprogetto dell' OPTes statuisce, nella stesura non definitiva del Settembre 2012, che la ripartizione delle spese sarà equamente divisa tra Confederazione e Cantoni, ma le Regioni elvetiche con elevata densità abitativa dovranno corrispondere maggiori trasferimenti di denaro pubblico. Come prevedibile, i Cantoni metropolitani (Zurigo e Vaud) hanno censurato questa regola. Anche il Consiglio di Stato del Canton Obvaldo critica negativamente il menzionato Principio della densità residenziale. A parere dei Cantoni Basilea Campagna, Argovia e Zurigo, l' OPTes risulta eccessivamente onerosa. Si stima, infatti, un insostenibile esubero superiore a circa 170.000 Franchi annui per gli stipendi dei dipendenti del Servizio federale di protezione nonché per gli psicologi e gli assistenti sociali che verranno impegnati a beneficio dei collaboratori e delle collaboratrici di giustizia. Il Servizio per le donne migranti denuncia il rischio concreto di inutilizzabilità fattuale dell' OPTes, a causa dei costi di gestione eccessivi e chiusi all' ipotesi di interventi gratuiti di volontari e di associazioni non lucrative. In special modo, quasi tutti i Consigli di Stato interpellati temono di non riuscire a finanziare gli alloggi dei testimoni minacciati ed il sostegno di igiene mentale verso i familiari delle parti processuali tutelate.

L' Avamprogetto dell' OPTes in esame in questo paragrafo sarà destinato, nella maggior parte dei casi concreti, a tutelare donne straniere vittime di riduzioni in schiavitù con finalità prostitute. Del resto, nei Lavori Preparatori, sono molto illuminanti ed utili le decine di rinvii espressi alla Convenzione del Consiglio d' Europa sulla lotta contro la tratta di essere umani. Ora, tali Parti Lese, nell' attesa dell' avvio del programma di protezione, godranno di un permesso breve di soggiorno, ma il testo attuale dell' OPTes omette, purtroppo, di specificare quale Pubblica Autorità sia preposta al rilascio di siffatta autorizzazione di permanenza temporanea sul territorio svizzero. A tal proposito, sono sorte accese diatribe. I Consigli di Stato dei Cantoni Basilea Campagna e Friburgo auspicano la creazione di un' Istituzione centrale preposta al rilascio dei permessi di soggiorno connessi all' OPTes. Il Canton Argovia ed il Canton Soletta reputano più idoneo che la problematica della residenza provvisoria sia risolta dal Dipartimento per i Migranti del Cantone in cui è stato commesso il reato di tratta per fini prostitutivi. Analoghe perplessità sono state formulate pure dal Servizio per le donne immigrate nonché dalla Conferenza elvetica per la parità tra uomo e donna. Senza dubbio, sotto il profilo pratico, le Parti Lese sono solite allontanarsi

il più possibile dal *locus commissi delicti* per trasferirsi in un Cantone diverso, al fine di spezzare in maniera definitiva ogni legame residuo con l'associazione per delinquere responsabile della riduzione in schiavitù e dell'avvio forzato al meretricio.

3. I collaboratori di giustizia nell' Ordinamento italiano

La dolorosa piaga italiana delle mafie ha indotto il Legislatore, sin dagli Anni Novanta del Novecento, ad attuare programmi di protezione in favore di coloro che si dissociano dalle organizzazioni criminali descritte nella norma-archetipo di cui all' Art. 416 bis CP. Il primo testo normativo afferente al tema dei << pentiti >> è la L. 82/1991, seguita dalle novellazioni contenute nella L. 203/1991, nel D.LVO 119/1993 nonché in decine di revisioni parziali adottate nel corso degli Anni Duemila.

Gli ambiti nei quali è incentivata la dissociazione e la tutela per fini testimoniali sono il terrorismo, l'eversione dell'Ordine costituzionale, i reati commessi con armi da fuoco o esplosivi ed i collegamenti nazionali o internazionali con organizzazioni di stampo mafioso (Art. 9 L. 82/1991). Senz' altro, il contesto plurisecolare delle mafie, in Italia, ha recato a previsioni legislative assai più severe e dettagliate della LPTes e dell' OPTes svizzere. Viceversa, in territorio elvetico, prevalgono i reati di riciclaggio e le cosche malavitose, in prevalenza slavo-balcaniche, non hanno recato, almeno per il momento alla violenza destabilizzante e sistematica sussistente in zone come la Campania, la Calabria e la Sicilia (www.diritto.it/art.php?file=/archivio/27620.html). In ogni caso, la Normazione italiana non concede piani di protezione con leggerezza e disinvoltura, poiché l' Art. 9 L. 82/1991 impone i presupposti di un' insufficienza delle << ordinarie misure di tutela >>, di pericoli << gravi ed attuali >> per il testimone e, in terzo luogo, l'erogazione di benefici è subordinata all' << attendibilità >> seria e comprovata delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia.

La Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle misure di protezione (Art. 10 L. 82/1991) emette una valutazione circa la necessità di tutelare il teste. Tale Commissione centrale è composta da un Sottosegretario all' Interno, due Magistrati e cinque funzionari e ufficiali (comma 2 bis Art. 10 L. 82/1991). La proposta di ammissione non deve provenire dalla Parte Processuale, bensì, come nel caso della Svizzera, dal Sostituto Procuratore in servizio presso la Procura della Repubblica titolare delle indagini relative al gruppo criminale organizzato da cui proviene il soggetto tutelando. Non è, comunque, escluso l'intervento consultivo della Direzione Investigativa Antimafia e, inoltre, eventuali contrasti tra più Organi requirenti sono risolti dalle Procure Generali competenti per Distretto. La fase operativa della copertura del teste è effettuata, ex Art. 14 L. 82/1991, dal Servizio centrale di protezione presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell' Interno.

Il testimone minacciato deve sottoscrivere gli obblighi dettatigli ai sensi dell' Art. 12 L. 82/1991. Più dettagliatamente, il destinatario della protezione è tenuto a collaborare attivamente, a rispondere con lealtà a qualsivoglia interrogatorio o esame, a non rilasciare dichiarazioni a terzi estranei ed a non occultare beni o patrimoni posseduti direttamente o per interposta persona. L'inosservanza dell' Art. 12 L. 82/1991 oppure il reinserimento nel circuito criminale costituiscono giusta causa di revoca del programma di protezione.

Le misure di tutela (Art. 13 L. 82/1991) non necessariamente comportano il mezzo estremo dell'assunzione di un' identità fittizia. Nella maggior parte dei casi, sono bastevoli trasferimenti in Comuni diversi da quelli di residenza, piantonamenti, custodie in Istituti protetti, sovvenzioni economiche riservate o trattamenti penitenziari attenuati, come la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova ai Servizi Sociali.

L' Art. 16 quater L. 82/1991 (introdotto dalla L. 45/2001) reca il pregio di elencare in maniera catalogica il contenuto del << verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione >> (comma 3 Art. 16 quater L. 82/1991). La LPTes e l' OPTes elvetiche non possiedono la precisione di tale Norma italiana. Il teste è tenuto ad esternare al Pubblico Ministero procedente la propria volontà di ravvedimento operoso e, entro 180 giorni, ha il dovere di riferire compiutamente tutte le

notizie di reato in suo possesso. Nel caso di reticente o mendace testimonianza, il correo dissociato viene escluso da ogni beneficio. L' Art. 16 octies L. 82/1991, nella nuova stesura, prevede la revoca della custodia cautelare e la rimessione immediata in libertà in rari casi. Assai più frequenti, ex Art. 16 nonies L. 82/1991, sono altri vantaggi processuali o penitenziari, come la concessione delle circostanze attenuanti, la liberazione condizionale agevolata, i permessi premio e la detenzione domiciliare. L' architettura normativa della L. 82/1991 appare formalmente impeccabile, ma, nella realtà concreta, si verificano abusi e strumentalizzazioni. Del resto, la prova testimoniale non costituisce quasi mai il cardine indiscusso del Processo Penale occidentale

4. Dati statistici sulle misure di protezione dei testi in Italia

Ogni anno, il Servizio Centrale di Protezione, in Italia, autorizza il rilascio di circa 500 documenti di copertura contenenti identità fittizie. Nell' Ordinamento italiano, è fatto divieto, al testimone oggetto di tutela, di detenere contestualmente gli attestati anagrafici originari e quelli emessi ai fini del piano di protezione. Per tal motivo, le Carte d' Identità, le Patenti ed i Passaporti pregressi sono custoditi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell' Interno. Inoltre, i documenti di copertura non possono essere impiegati per concludere negozi giuridici, il che vale specialmente con afferenza al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le generalità simulate divengono definitive in rari casi di estrema gravità, disciplinati dal D.LVO 119/1993. In genere, il cambiamento del nome e del cognome è provvisorio ed il Legislatore statuisce un ritorno ai dati anagrafici reali non appena sia cessato lo stato emergenziale connesso alla testimonianza ed alla collaborazione con la Magistratura.

Mediamente, in Italia, i cc.dd. << *pentiti di mafia* >> sono in totale circa 800, dei quali una trentina in regime di detenzione domiciliare presso località protette, altri 300 in libertà per fine pena o in attesa di giudizio, e , infine, 150 circa ristretti in carcere, benché sottoposti a custodia differenziata. Dal Marzo del 2001, sono entrate in vigore alcune novellazioni alla L. 82/1991. Tale revisione parziale stabilisce che il collaboratore, nonostante la propria sincerità ed il proprio ravvedimento operoso, è tenuto a scontare in forma intra-muraria almeno un quarto della pena (10 anni in caso di ergastolo). Soltanto successivamente a tale fase, egli potrà accedere ai benefici penitenziari e a forme espiative attenuate (solitamente la detenzione domiciliare, oppure l' affidamento in prova ai Servizi sociali).

Anche nel caso dell' Ordinamento italiano, sussiste un costo assai elevato per la protezione statale dei testimoni, specialmente per quanto riguarda gli alloggi e gli assegni mensili di mantenimento. Più dettagliatamente, la tutela dei collaboratori di giustizia comporta uscite annue per un totale di quasi 32.400.000 euro. Il 26 % circa del denaro pubblico è speso per le esigenze alimentari e mediche dei pentiti. Le locazioni di case il località riservate incidono , solitamente, per circa un 38, %, Gli spostamenti in aereo o in treno costituiscono l' 1 % del totale. L' assistenza legale rappresenta circa dal 10% al 7 % delle risorse patrimoniali impegnate dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell' assistenza medica, i beneficiari dei programmi di protezione, unitamente ai relativi familiari, possiedono tessere sanitarie con generalità di fantasia, pur se tale occultamento dell' identità non si rende sempre e comunque indispensabile. Ogni spesa viene valutata dall' Ufficio Sanitario del Servizio Centrale di Protezione. Esso è composto da 2 medici e 3 psicologi della Polizia di Stato. Tale Ente eroga in media, ogni anno, circa 750 visite e circa 1.700 consulenze. In particolar modo, l' Ufficio Sanitario accerta se il collaboratore di giustizia sia realmente impedito, per gravi motivi di salute, a comparire in udienza, oppure se il pentito sia o meno incompatibile con il regime carcerario chiuso. Di solito, i testimoni minacciati, ma, ancor più, i loro figli minorenni manifestano notevoli disagi psicologici, come ansia, depressione, stress post-traumatico, reazioni di introversione, aggressività, rifiuto delle figure genitoriali, tossicodipendenza precoce. Uno dei più complicati problemi connessi ai piani di protezione consiste nella tutela dei minorenni figli/e di appartenenti alle organizzazioni criminali organizzate. Ogni anno, quasi 1.200 infra-diciottenni entrano, loro malgrado, nel circuito della copertura delle parti processuali minacciate. La maggior

parte di tali soggetti sono scolari elementari, ma non mancano iscritti alle Medie inferiori e ad Istituti superiori. La *ratio* predominante consiste nell' inserimento scolastico della prole minorenni dei collaboratori di giustizia, pur se il disagio psicologico è notevole, poiché il bambino tende a voler mantenere il proprio legame con la terra d' origine